

**DISCIPLINARE**  
**AI SENSI DELL'ART.6 L.R.48/2015**

**"DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL  
CATASTO DELLE INFRASTRUTTURE  
DI RETE DELLA REGIONE  
TOSCANA"**

# Indice

1. Oggetto ed obiettivi del Sistema Informativo del Catasto delle Infrastrutture di Rete.....	3
2. Normativa di riferimento.....	4
2.1 Unione europea.....	4
2.2 Nazionale.....	5
2.3 Regionale.....	6
3. Specifiche tecniche relative alle informazioni, contenuto dei dati e modalità di metadatazione.....	7
4. Modalità, criteri e procedure per l'istituzione, implementazione ed aggiornamento del S.I.C.I.R..	8
4.1 La piattaforma informatica S.A.G.A.....	8
5. Tempi e modalità di conferimento e aggiornamento dei dati.....	10
6. Conservazione, accessibilità e messa a disposizione dei dati del "S.I.C.I.R." .....	10
7. Controlli, accesso ai finanziamenti e sanzioni.....	11
8. Modifiche e integrazioni del Disciplinare.....	12

## **1. Oggetto ed obiettivi del Sistema Informativo del Catasto delle Infrastrutture di Rete**

La Legge Regionale n. 13 aprile 2015, n. 48 (Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete) istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete della Regione Toscana (nel seguito indicato tramite l'acronimo S.I.C.I.R.).

In base alla Legge Regionale n. 48/2015 e, in particolare, al suo art. 6, la Regione Toscana con il presente atto disciplina il S.I.C.I.R. che costituisce il riferimento conoscitivo digitale ed integrato delle infrastrutture di rete all'interno del territorio della Regione Toscana.

Il presente atto, nello specifico, disciplina modalità, criteri e procedure per l'istituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del S.I.C.I.R. e definisce le specifiche tecniche relative alle informazioni, il contenuto dei dati e le modalità di metadatazione.

Il presente disciplinare definisce, inoltre, le modalità con le quali i soggetti previsti all'articolo 4 della l.r. 48/2015 sono tenuti al conferimento delle informazioni di cui sono detentori e all'aggiornamento delle stesse in caso di interventi di manutenzione od estensione della rete o di apertura di nuovi impianti.

Il presente disciplinare definisce, altresì, le modalità con le quali, a condizione che siano adempiuti gli obblighi informativi e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti e la relativa normativa, la Regione Toscana rende disponibili le informazioni, contenute nel S.I.C.I.R., ai comuni, ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni, limitatamente alle infrastrutture di rete che insistono sul loro territorio.

Il presente disciplinare definisce, infine, anche le modalità di raccordo con il SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, istituito con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 maggio 2016, sopra richiamato.

Obiettivo del S.I.C.I.R. è di realizzare, nell'ambito anche delle strategie regionali volte a supportare una evoluzione 'smart' delle città toscane, una mappatura delle infrastrutture di rete presenti nel territorio, al fine di costituire un quadro conoscitivo strategico, completo e dettagliato, delle infrastrutture stesse, promuovere e accrescere la loro efficienza d'uso, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per un più corretto e razionale uso, programmazione e pianificazione del soprasuolo e del sottosuolo, anche per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e la distribuzione dei servizi di rete, in modo particolare per la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

A tal proposito si richiamano anche gli obiettivi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-1999) che si propone di "consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione" e di "razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel

contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti".

Pertanto, al fine di implementare ed aggiornare il S.I.C.I.R., con il presente disciplinare sono definite le modalità con cui vanno soddisfatti gli obblighi informativi a carico dei Gestori di infrastrutture di rete.

Il S.I.C.I.R. è parte integrante del sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), "che costituisce il riferimento conoscitivo unitario fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica", e del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.

Il S.I.C.I.R. è aggiornato e coordinato con il catasto regionale degli impianti di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).

Il S.I.C.I.R. è gestito dal Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione insieme con il Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale.

Per quanto riguarda le definizioni, si rinvia a quelle fornite, in particolare, dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.", decreto 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture", dall'art. 2 della l.r. 48/2015 e dall'ulteriore normativa di riferimento.

## **2. Normativa di riferimento**

### **2.1 Unione europea**

- Direttiva INSPIRE (2007/2/EC) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) - Infrastructure for Spatial Information in Europe;
- D2.8.III.6 INSPIRE Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines, 2013-12-10;
- Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

- Comunicazione COM (2010) 245 definitivo/2 della Commissione, del 26 agosto 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea»;
- Comunicazione COM (2012) 784 definitivo della Commissione, del 19 dicembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea»;
- Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

## 2.2 Nazionale

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., recante Nuovo codice della strada e relativo decreto attuativo d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i., recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e s.m.i.;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-1999) e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 1 Agosto 2003, n. 259 e s.m.i., recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante Codice dell'amministrazione digitale;
- Legge 06 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che prevede misure di semplificazione per la Banda Larga;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, e s.m.i., recante attuazione della Direttiva INSPIRE (2007/2/EC) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) - Infrastructure for Spatial Information in Europe;
- Decreto 10 Novembre 2011, e s.m.i., del Ministro della Pubblica Amministrazione ed Innovazione "Regole Tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici";
- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), in particolare l'articolo 47 recante l'Agenda Digitale Italiana;

- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, c.d. Sviluppo Italia, con particolare riferimento all'art. 2-bis recante regole Tecniche per le Basi di Dati e art. 14 recante interventi per la diffusione delle tecnologie digitali;
- D.M. 1° ottobre 2013, e s.m.i., del Ministero dello Sviluppo economico, recante Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali (GU n. 244 del 17.10.2013), c.d. Decreto Scavi;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), ed in particolare l'articolo 6 recante "Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed Agenda Digitale";
- D.L. 12 settembre 2014, n. 133, e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), c.d. Sblocca Italia;
- Piano Nazionale Banda Ultra Larga 2014-2020 e delibera n. 65 del 6 agosto 2015 che approva il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga;
- "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle reti di sottoservizi" del 19 giugno 2015, approvato da AgID, e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, e s.m.i., "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità", pubblicato in G.U. n. 57 del 9 marzo 2016, c.d. Decreto Fibra;
- D.M. 11 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo economico, recante Istituzione del SINFI - Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016).

## 2.3 Regionale

- Legge Regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
- Legge Regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo

sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), con particolare riferimento agli articoli 15 e seguenti;

- Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), con particolare riferimento all'articolo 5;
- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e suoi regolamenti di attuazione;

Legge Regionale 13 aprile 2015, n. 48 (Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete), alla cui attuazione è preordinato il presente atto.

### **3. Specifiche tecniche relative alle informazioni, contenuto dei dati e modalità di metadattazione**

Facendo riferimento alla documentazione e alle strutture dati messe a disposizione a livello nazionale<sup>1</sup>, il S.I.C.I.R. è costituito dagli strati informativi e la corrispondente metainformazione, relativi a<sup>2</sup>:

- INFR\_RT (Infrastruttura di alloggiamento reti) e INFR\_RT\_ESTENSIONE (sua estensione in forma poligonale), INFR\_RT\_ESTENSIONE\_L (sua estensione in forma lineare (contorno) e INFR\_RT\_ESTENSIONE\_P (sua estensione in forma puntuale);
- TR\_AAC, TR\_AAC\_TR\_AAC\_TRA\_SG e ND\_AAC (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete di approvvigionamento idrico);
- TR\_SAC, TR\_SAC\_RT\_SAC\_TRA\_SG e ND\_SAC, ND\_SAC\_ND\_SAC\_TY (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete di smaltimento acque);
- TR\_ELE, TR\_ELE\_TR\_ELE\_TRA\_SG e ND\_ELE, ND\_ELE\_ND\_ELE\_TY (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete elettrica);
- TR\_GAS, TR\_GAS\_TR\_GAS\_TRA\_SG e ND\_GAS, ND\_GAS\_ND\_GAS\_TY (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete del gas);
- TR\_TLR, TR\_TLR\_TR\_TLR\_TRA\_SG e ND\_TLR, ND\_TLR\_ND\_TLR\_TY (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete di teleriscaldamento);
- TR\_OLE, TR\_OLE\_TR\_OLE\_TRA\_SG e ND\_OLE, ND\_OLE\_ND\_OLE\_TY (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete di oleodotti);
- TR\_COM, TR\_COM\_TR\_COM\_TRA\_SG e ND\_COM, ND\_COM\_ND\_COM\_TY (tratti, elementi dei tratti e nodi della rete di telecomunicazione e cablaggi).

<sup>1</sup> <http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/catasto-delle-infrastrutture>

<sup>2</sup> Vedi documentazione, Linee Guida e strutture dati contenuti nel pacchetto Toolkit presente nella pagina web indicata e vedi le Linee Guida alla pagina indicata e successivi aggiornamenti che saranno recepiti.

Si precisa inoltre che, come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-1999) agli artt. 15 e 16, essendo disponibili, per la Regione Toscana, adeguati supporti cartografici numerici alle scale 1:2.000 ed 1:10.000 (tutti resi liberamente scaricabili tramite la piattaforma <http://dati.toscana.it>), i dati che nel tempo i Gestori progressivamente aggiorneranno ed implementeranno, nei propri sistemi informativi gestionali e di conseguenza presso il S.I.C.I.R., dovranno possedere caratteristiche di dettaglio e precisione compatibili con le basi cartografiche numeriche regionali disponibili (nelle scale 1:2.000 in ambito urbano ed 1:10.000 in ambito extra-urbano).

Agli strati informativi di cui sopra, oggetto di conferimento da parte di ciascun Gestore di infrastrutture di rete, si aggiungono ulteriori strati che la Regione stessa produce (edificato, manufatti, pali e tralici, limiti amministrativi), come esplicitato al paragrafo 2.3 "Per ogni Classe di oggetti territoriali chi è il soggetto deputato al popolamento?" del documento "Linee Guida Sinfi" contenuto nel Toolkit e successivi aggiornamenti che saranno recepiti.

Eventuali quesiti rispetto alla corretta strutturazione e predisposizione dei dati relativi alle infrastrutture di rete potranno essere sottoposti mediante la piattaforma informatica S.A.G.A descritta alla sezione "Modalità, criteri e procedure per l'istituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del S.I.C.I.R.": quesiti e risposte, ove di interesse generale, potranno essere resi disponibili anche in una apposita sezione del GeoBlog della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/web/geoblog>).

#### **4. Modalità, criteri e procedure per l'istituzione, implementazione ed aggiornamento del S.I.C.I.R.**

Ciascun Gestore di infrastrutture di rete conferisce alla Regione Toscana i dati ed eventuali documenti relativi alla mappatura georeferenziata della infrastruttura di rete preesistente (dati pregressi) gestita in conto proprio o per conto di terzi, con l'indicazione delle caratteristiche della stessa e garantendone completezza, correzione e precisione sulla base delle migliori conoscenze disponibili con le seguenti modalità:

- in modalità digitale online mediante apposita piattaforma informatica denominata S.A.G.A. messa a disposizione dalla Regione Toscana,
- nelle more della attivazione della stessa, via posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale della Regione Toscana – Giunta regionale, indicando nell'oggetto "Conferimento al S.I.C.I.R. ai sensi della l.r. 48/2015".

Fermi i dati obbligatori per SINFI e il loro conferimento, i dati sono conferiti secondo i formati indicati nella sezione "Specifiche tecniche relative alle informazioni, contenuto dei dati e modalità di metadattazione", ed esplicitando eventualmente quali dati (geografici e/o loro attributi) siano da

intendersi non pubblicabili/divulgabili a seguito di vincoli derivanti dall'esigenza di tutela della sicurezza delle reti.

## 4.1 La piattaforma informatica S.A.G.A.

La Regione realizza un Sistema di Acquisizione, Gestione ed Archiviazione di documenti (S.A.G.A.), con accesso autenticato tramite credenziali SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L'attivazione della piattaforma S.A.G.A. sarà comunicata con modalità idonee agli interessati e ne sarà data pubblicità attraverso il sito istituzionale di Regione Toscana.

Non occorre effettuare alcun tipo di registrazione: qualunque utente munito di SPID o CNS può accedere, entrando così in una propria area riservata (che viene [istanziata](#) al primo accesso).

In questa area riservata l'utente può caricare documenti (files, anche files zip contenenti a loro volta, ad esempio, i files oggetto di conferimento al "S.I.C.I.R."), inviare varianti o controllare lo stato di recepimento della documentazione precedentemente inviata, ricevere comunicazioni da parte degli utenti backoffice di RT (es. richieste di integrazione, segnalazione di errori riscontrati nella verifica dei dati).

Per ciascun invio o per ciascuna comunicazione ricevuta sarà generata una cartella (codificata con la data ed ora della comunicazione) in cui saranno conservati tutti i documenti e dati associati a quella comunicazione, accessibile esclusivamente, previa autenticazione, al Gestore e agli uffici o alle agenzie regionali interessati.

Quest'area rappresenta quindi il canale bidirezionale certificato di comunicazione e scambio dati fra utente esterno e la Regione Toscana.

In occasione del caricamento dei dati e documenti nella piattaforma S.A.G.A. il Gestore sceglierà da una apposita lista il destinatario della documentazione (nel caso specifico, selezionerà "Sistema Informativo del Catasto delle Infrastrutture di Rete", essendo il sistema destinato a presiedere ad altri flussi informativi e comunicazioni tra la Regione e soggetti esterni, cui corrisponderanno, ai fini dell'accesso ai documenti e delle notifiche, specifici uffici o agenzie regionali), caricherà una serie di files (associando a ciascuno una breve descrizione) e, dopo conferma che destinatario e files caricati sono corretti, otterrà da scaricare un report PDF riepilogativo dei dati del Gestore, della data e dell'elenco dei files caricati con associati i relativi codici MD5, che attesta l'avvenuto conferimento.

Contestualmente gli uffici regionali interessati riceveranno notifica dell'avvenuto conferimento o comunicazione e potranno avviare le necessarie attività.

Fermi i dati obbligatori per SINFI e il loro conferimento, contestualmente a ciascun conferimento il Gestore dovrà esplicitare, in un apposito spazio destinato alle comunicazioni, quali dati (geografici

e/o loro attributi) siano da intendersi non pubblicabili nell'ambito della Infrastruttura Geografica Regionale a seguito di vincoli derivanti dall'esigenza di tutela della sicurezza delle reti.

Tramite la piattaforma S.A.G.A gli uffici regionali potranno inviare al Gestore (che riceverà opportuna notifica sull'indirizzo e-mail che avrà registrato in occasione del primo accesso) report con gli esiti delle verifiche effettuate, chiedendo correzioni o integrazioni relativamente al precedente caricamento.

Tutti i files e documenti caricati saranno costantemente disponibili ed accessibili sia al Gestore che agli uffici o agenzie regionali interessati.

La piattaforma digitale S.A.G.A e il sistema S.I.C.I.R. sono conformi e garantiscono l'integrità dei dati e dei documenti, la tracciabilità e le caratteristiche previste dalla normativa e dalle regole tecniche di cui al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Nella piattaforma sono indicate in dettaglio specifiche istruzioni circa il suo funzionamento e le azioni consentite agli utenti.

## **5. Tempi e modalità di conferimento e aggiornamento dei dati**

I dati relativi alla mappatura georeferenziata della infrastruttura di rete devono essere conferiti alla Regione Toscana, a partire dalla data di adozione del presente disciplinare e comunque entro un anno dalla sua adozione, come previsto dall'art. 6, comma 4, l.r. 48/2015, decorso il quale la Regione si riserva l'attivazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della l.r. 48/2015.

Fermi i dati obbligatori per SINFI e il loro conferimento, nella fase di conferimento, ogni gestore dovrà indicare eventuali restrizioni sulla divulgazione dei dati geografici o dei dati tecnici associati ai grafi ed ai nodi, necessarie a tutelare interessi protetti dalla normativa di riferimento.

La verifica della correttezza strutturale dei dati conferiti è a cura del Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale, che eventualmente interagisce con il Gestore, tramite la piattaforma "S.A.G.A." o nelle more tramite PEC, ai fini della correzione di possibili errori.

I dati validati da un punto di vista strutturale saranno poi recepiti nella base informativa del sistema informativo geografico regionale.

Analogamente a quanto previsto per i dati pregressi, grava sui gestori l'obbligo informativo di costante aggiornamento, che si traduce nel conferimento dei dati, con le stesse modalità operative e tecniche di cui sopra, relativi a interventi di nuova realizzazione o modifica di infrastrutture di rete, ovvero sui lavori in corso o successivi alla pubblicazione del presente disciplinare.

La fornitura dei dati da parte dei Gestori avviene secondo le indicazioni previste per il SINFI<sup>3</sup> ogni volta relativamente alle sole variazioni sopravvenute dall'ultimo aggiornamento e garantendone completezza, correzione e precisione sulla base delle migliori conoscenze disponibili.

Questi dati devono essere conferiti tempestivamente alla Regione Toscana, a seguito del completamento dei relativi interventi in oggetto (as-built), procedendo al conferimento dei dati e delle informazioni relativamente alle modifiche intervenute rispetto alla infrastruttura gestita (sulla base delle informazioni DATA\_FIN e DATA\_INI associate a ciascuna entità geografica), comportando quindi una storicizzazione dei dati pregressi forniti relativi alla medesima rete.

## **6. Conservazione, accessibilità e messa a disposizione dei dati del "S.I.C.I.R."**

La Regione Toscana, tramite la piattaforma S.A.G.A, a condizione che siano adempiuti gli obblighi informativi previsti e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti e la relativa normativa, anche in materia di dati personali (d.lgs. 196/2003), rende disponibili le informazioni contenute nel S.I.C.I.R. ai comuni, ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici di cui all'art. 4 della l.r. 48/2015 limitatamente alle infrastrutture di rete che insistono sul territorio, in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.

I dati raccolti dai Gestori di infrastrutture di livello territoriale vengono inoltre resi disponibili dal "S.I.C.I.R." per il conferimento nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), a seguito della stipula di apposito Accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture" (GU n.139 del 16-6-2016).

I dati che il SINFI raccoglie dai Gestori di livello nazionale vengono presi in carico dal "S.I.C.I.R." a seguito dell'Accordo di Programma di cui sopra e resi disponibili ai comuni, ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici per il territorio di competenza e per le finalità istituzionali.

Tutti i dati relativi alle infrastrutture di rete vengono conservati nel Sistema Informativo Geografico di cui alla legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio", e tutti i files conferiti al S.I.C.I.R. restano disponibili sia al Gestore che agli uffici regionali interessati sulla piattaforma informatica S.A.G.A. .

I dati geografici vengono divulgati tramite i servizi Inspire della infrastruttura geografica regionale (anche sotto forma di Open Data tramite la piattaforma <http://dati.toscana.it>), senza consentire

<sup>3</sup> <http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/catasto-delle-infrastrutture> – Le Linee Guida SINFI prevedono che "ogni fornitore di dati sarà tenuto ad inviare al SINFI esclusivamente le variazioni (in inserimenti e cancellazioni) degli elementi della infrastruttura sopravvenute dall'ultimo aggiornamento. È evidente che si intende "effettiva" una variazione una volta che essa è recepita sui sistemi informativi del fornitore. La logica sarà basata sull'invio solo in caso di avvenuta variazione e quindi con una frequenza che varierà a seconda della variabilità della singola rete. Quindi ad esempio se una rete non varia per venti giorni nessun aggiornamento e invio sarà dovuto in quel periodo."

accesso ad alcuna informazione geografica o tecnica associata ai grafi ed ai nodi della singola infrastruttura di rete per cui sia stata negata autorizzazione da parte del rispettivo gestore in concomitanza con il conferimento dei dati a seguito di vincoli derivanti dall'esigenza di tutela della sicurezza della rete.

Le informazioni contenute nel S.I.C.I.R. dovranno essere comunque utilizzate in modalità ausiliaria: infatti, pur con l'obiettivo a regime che i dati in oggetto rappresentino la migliore conoscenza disponibile al momento della consistenza delle infrastrutture di rete, questi dati non sono da considerarsi sostitutivi rispetto alle informazioni e alle procedure tradizionali (come ad es. sopralluoghi, indagini, analisi approfondite, ecc., anche in campo) finora adottate per le finalità in oggetto, soprattutto se di carattere esecutivo.

La responsabilità sulla completezza, validità e precisione delle informazioni conferite rimane sempre e comunque del gestore titolare del dato e quindi non è ammessa alcuna rivalsa nei confronti della Regione Toscana.

## **7. Controlli, accesso ai finanziamenti e sanzioni**

La Regione Toscana si riserva di esercitare controlli sulla corretta applicazione del presente disciplinare non solo relativamente al conferimento di tutti i dati pregressi e di quelli di cui ai lavori in corso e successivi nei tempi prescritti, ma anche sulla loro completezza.

Nel caso in cui, a seguito di controlli, risultasse da parte del Gestore il mancato rispetto del presente disciplinare, la Regione Toscana si riserva di inibire l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, l.r. 48/2015.

In caso di inosservanza, incompletezza o inesattezza nel rispetto degli obblighi, debitamente documentata, la Regione Toscana stabilisce un termine per adempiere non inferiore a 30 giorni. Il termine può essere differito laddove il gestore presenti motivazioni che impediscono il conferimento dei dati nel termine previsto. Decorso inutilmente il termine senza richiesta di differimento, la Regione si riserva di applicare le sanzioni previste nell'art. 5, comma 2, l.r. 48/2015, di importo da 5,00 euro a 15,00 euro per ogni metro lineare di rete o infrastruttura di sottosuolo.

In fase di primo conferimento dei dati relativi alla mappatura georeferenziata della infrastruttura di rete alla Regione Toscana, l'eventuale attivazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della l.r. 48/2015 avverrà decorso un anno dall'adozione del presente disciplinare.

## **8. Modifiche e integrazioni del Disciplinare**

La Regione Toscana si riserva di modificare o integrare il presente disciplinare laddove si renda necessario per modifiche intervenute a livello nazionale o per esigenze derivanti dalla gestione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.